

Statuto associazione carroserie suisse – Ticino

I. NOME, SEDE, DURATA, SCOPI

Articolo 1

Sotto la denominazione di “**carroserie suisse - Ticino**” si costituisce un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede legale presso il proprio Centro di formazione professionale.

Carroserie suisse – Ticino è una sezione di **carroserie suisse nazionale** che è l’associazione dei datori di lavoro del settore delle carrozzerie e dei costruttori di veicoli commerciali in Svizzera e ne riconosce gli Statuti.

La sua durata è illimitata.

Articolo 2

Carroserie suisse – Ticino, nel rappresentare l’organizzazione mantello Carroserie Suisse, si prefigge di difendere e promuovere gli interessi professionali dei suoi soci e quelli generali del ramo della carrozzeria.

Nei propri settori di competenza e nel perseguimento dei propri obiettivi, carroserie suisse – Ticino è attiva nei seguenti ambiti:

- a) Formazione professionale di base
- b) Formazione continua, superiore e sviluppo professionale
- c) Politica sociale e sindacale

In particolare:

- a) Si sforzerà di raggruppare tutte le imprese specializzate del ramo, con sede nel Cantone Ticino;
- b) Assisterà i soci con informazioni e consigli di carattere professionale;
- c) Rappresenterà i soci nei confronti delle Autorità nelle questioni professionali di interesse generale;
- d) Promuoverà e sosterrà tutte quelle misure legislative o amministrative favorevoli agli interessi del ramo;

- e) Agirà nel senso dello sviluppo della formazione e del perfezionamento professionale dei capi-azienda, dei quadri aziendali e delle maestranze;
- f) Rappresenterà i soci nei rapporti con le organizzazioni del personale, nel campo dei contratti collettivi e della loro applicazione;
- g) Si sforzerà di uniformare le condizioni di lavoro nelle varie carrozzerie del Cantone, segnatamente in ordine agli orari di lavoro del personale e agli orari di apertura delle aziende, ecc.;
- h) Combatterà la concorrenza sleale e il lavoro nero;
- i) emanerà i regolamenti e tariffe necessari o utili alla professione.

II. MEZZI

Articolo 3

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone in particolare dei seguenti mezzi:

- quote dei soci;
- contributi o finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati;
- sovvenzioni pubbliche e sussidi;
- quote d'iscrizione dei partecipanti alle attività dell'associazione;
- eventuali legati, donazioni, sponsor e offerte;
- eventuali avanzi di gestione maturati nell'esercizio delle attività.

III. AMMISSIONI, DIMISSIONI, ESCLUSIONE DI SOCI

Articolo 4

Persone fisiche o giuridiche, iscritte al Registro di commercio, che esercitano nel Cantone Ticino l'attività di una carrozzeria in modo professionale, possono aderire a carrosserie suisse - Ticino in qualità di socio attivo.

I soci attivi devono adempiere i seguenti requisiti, il cui accertamento è affidato al Comitato:

- a) Godere di buona reputazione personale, professionale e finanziaria;
- b) Disporre di una valida struttura, attrezzatura e organizzazione aziendale, secondo la "Definizione dei requisiti di qualità per carrosserie suisse".

L'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato, può nominare soci onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli per il loro prolungato, autorevole e proficuo lavoro a favore di carrozzerie suisse - Ticino. Soci onorari vengono invitati a tutte le Assemblee e le manifestazioni sociali. Possono partecipare alle discussioni ma non hanno diritto di voto.

Tutti i membri di carrozzerie suisse – Ticino sono automaticamente affiliati a carrozzerie suisse nazionale.

Articolo 5

Le dimissioni dall'associazione possono essere date solo per la fine di un anno civile, con lettera raccomandata e con il preavviso di 6 mesi.

L'assemblea avrà la facoltà di respingere le dimissioni quando il socio non sia in regola con i propri obblighi sociali.

Articolo 6

L'assemblea può escludere un socio per motivi gravi: concorrenza sleale, ripetute infrazioni allo statuto, ai regolamenti, alle risoluzioni assembleari, mancato pagamento della quota, ecc. L'interessato può ricorrere per iscritto entro 30 giorni contro la decisione rivolgendosi al segretariato, il quale sottoporrà la questione alla prossima assemblea. Nel frattempo, il socio è da ritenersi sospeso.

Articolo 7

La qualità di socio si perde automaticamente con la cessazione dell'esercizio di una carrozzeria. Qualora la cessazione dell'esercizio non coincidesse con la radiazione dal registro di commercio, il socio dovrà comunicare il termine dell'attività, e la volontà di dimettersi dall'associazione entro 1 mese dall'assemblea, tramite lettera raccomandata.

In caso di cessione totale dell'azienda (trasferimento della ditta o della sua parte principale, con mantenimento della continuità operativa), la qualità di socio può passare all'assuntore previa verifica e approvazione da parte del comitato, purché lo stesso adempia i requisiti per essere socio.

Articolo 8

La qualità di socio implica l'accettazione del presente Statuto, dai rispettivi regolamenti e di

tutte le decisioni che sono prese dagli organi sezionali, con l'impegno a osservare le istruzioni e le direttive che gli organi emanano in conformità degli statuti stessi.

Articolo 9

I membri dimissionari o espulsi dall'associazione perdono qualsiasi diritto nei confronti dei benefici dell'associazione e tutti i beni dell'associazione. In particolare, perdono anche il diritto di utilizzare i segni, i loghi, ecc. dell'associazione (marchi collettivi).

Articolo 10

Per gli obblighi di carroserie suisse – Ticino risponde esclusivamente il patrimonio di quest'ultima. È esclusa ogni responsabilità personale dei singoli membri.

IV. ORGANI

Articolo 11

Gli organi di carroserie suisse - Ticino sono:

- a) L'assemblea
- b) L'ufficio presidenziale e il comitato direttivo
- c) L'ufficio di revisione
- d) Le commissioni

Assemblea

Articolo 12

L'assemblea si raduna ordinariamente una volta all'anno, entro maggio. Le assemblee straordinarie saranno convocate dietro decisione del comitato direttivo o a richiesta di almeno 10 membri.

Tutte le assemblee vanno convocate con un preavviso di almeno 15 giorni con la precisa indicazione dell'ordine del giorno. L'assemblea non potrà deliberare su una revisione dello statuto se essa non figura espressamente nell'ordine del giorno.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal vice-presidente, dal coordinatore o altro

membro del segretariato o in mancanza di questi ultimi, da un socio appositamente designato in apertura di seduta. Le risoluzioni saranno notate a verbale, a cura del segretario. Il verbale dovrà essere diramato ai soci al più tardi entro un mese dall'assemblea.

Articolo 14

Ogni socio ha diritto ad un voto. Per l'esercizio del diritto di voto non sono consentite deleghe a un altro socio. Le persone giuridiche nella qualità di soci attivi che non saranno rappresentati all'assemblea, senza giustificato motivo comunicato con almeno 7 giorni di anticipo, verseranno un contributo di CHF 100.— destinato a coprire i costi organizzativi dell'associazione. Sarà il comitato a esprimersi sull'accettazione di ogni singola assenza.

L'assemblea è capace di deliberare quando sono presenti o rappresentati le metà più uno dei soci.

Ove andasse deserta un'assemblea, il presidente ne convocherà un'altra mezz'ora più tardi, con lo stesso ordine del giorno: questa potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 15

L'assemblea delibera a semplice maggioranza dei membri presenti, in caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente.

Le decisioni relative all'esclusione di un socio e alla revisione dello statuto sezionale richiedono per la loro validità la maggioranza degli associati presenti.

La decisione dello scioglimento di carroserie suisse – Ticino deve essere approvata da una maggioranza di due terzi di tutti i membri della sezione.

Articolo 16

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea:

- a) La nomina del presidente, del comitato direttivo, dell'ufficio di revisione;
- b) La quantificazione dei contributi sociali;
- c) L'approvazione dei conti;
- d) Il discarico agli organi statutari
- e) L'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f) L'approvazione di convenzioni, regolamenti e tariffe;

- g) La revisione dello statuto
- h) Lo scioglimento dell'associazione.

L'ufficio presidenziale e il comitato direttivo

Articolo 17

Il comitato direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri (compreso il presidente), nominati per tre anni e sempre rieleggibili.

Il comitato direttivo deve essere composto per almeno il 60% da soci attivi. Se, a seguito di dimissioni o altre cause, questa proporzione non viene rispettata, il comitato avrà un termine di 3 mesi per riequilibrarne la composizione, altrimenti dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria per nuove elezioni.

L'ufficio presidenziale è composto dal presidente e da almeno 1 altro membro del comitato direttivo, nonché dal coordinatore/segretario della sezione.

Possono essere eletti nell'ufficio presidenziale o nel comitato direttivo anche persone della società civile che abbiano dimostrato particolare merito a beneficio di carroserie suisse – Ticino e che, per competenze professionali, possano contribuire agli scopi dell'associazione. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 18

L'ufficio presidenziale ha tutte quelle competenze che possono essere necessarie a garantire l'operatività e le attività nel raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Il comitato ha tutte quelle competenze che il presente statuto non affida ad altri organi.

Articolo 19

L'ufficio presidenziale si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri almeno una volta a settimana. Le decisioni chiave saranno registrate in un riepilogo scritto consultabile dai membri del comitato.

Il comitato si riunisce 4 volte l'anno, oppure su richiesta di un suo membro. Esso prende le decisioni a maggioranza dei presenti. Le riunioni del comitato direttivo sono verbalizzate.

L'ufficio di revisione

Articolo 20

L'ufficio di revisione è composto da due soci nominati per tre anni e liberamente rieleggibili, oppure da un ufficio di revisione esterno indipendente mediante una revisione limitata.

L'ufficio di revisione controlla i conti sociali e presenta un rapporto scritto all'assemblea generale.

L'ufficio di revisione, se composto da soci nominati, può chiedere il supporto di un revisore esterno e indipendente (designato dal Comitato), il quale presenterà un rapporto scritto all'assemblea generale.

Le commissioni

Articolo 21

Il comitato o l'ufficio presidenziale può istituire commissioni o gruppi di lavoro, i quali rispondono del loro operato verso il comitato.

V. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22

Carrosserie suisse - Ticino è vincolata dalla firma congiunta del presidente e un membro di comitato, oppure di due membri di comitato.

Carrosserie Suisse – Ticino, per mezzo di un regolamento interno firmato dal presidente e un membro di comitato, oppure da due membri di comitato, può concedere diritto di firma individuale ai propri dipendenti.

Articolo 23

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 24

I membri di comitato, delle commissioni e dell'ufficio di revisione avranno diritto alla rifusione delle spese di trasferta o altro su presentazione dei relativi giustificativi da consegnare in

originale al comitato o al segretariato.

Ai membri di comitato viene altresì pagato un gettone di presenza per ogni riunione a cui parteciperanno. Ogni tre anni, all'elezione e/o rinnovo del comitato, viene votato l'ammontare dei gettoni di presenza.

Articolo 25

In caso di scioglimento di carroserie suisse – Ticino, il patrimonio residuo sarà devoluto a un ente di pubblica utilità, deciso a maggioranza dall'assemblea, se entro due anni dallo scioglimento non sarà decisa la ricostituzione dell'associazione.

Nel frattempo, il patrimonio sociale resterà affidato alla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Canton Ticino.

Articolo 26

Carroserie suisse – Ticino è socio fondatore del Servizio Coordinato di Soccorso Stradale – SCSS Sagl.

I soci di carroserie suisse – Ticino, interessati all'attività di soccorso stradale, possono chiedere l'adesione alla SCSS Sagl.

Articolo 27

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento a quello di carroserie suisse nazionale e subordinatamente alle norme del Codice civile svizzero.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il giorno 08 aprile 2025, entra in vigore immediatamente. Esso sostituisce quello del 25 maggio 2023.

Articolo 28

Il presente Statuto, tutti i Regolamenti dell'associazione, nonché i rapporti tra l'associazione e i suoi organi da un lato, e tra l'associazione e i suoi soci dall'altro, sono retti esclusivamente dal diritto materiale svizzero.

Unico Foro competente è quello di 6500 Bellinzona.

Carroserie suisse - Ticino

Il Presidente

Damiano Crivelli